



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
AUTORIZZAZIONI E RISCHI INDUSTRIALI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.4977  
Fax 02.6765.7339

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[ambiente@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo M1.2014.0058980 del 01/07/2014

Protocollo T1.2014.0030378 del 01/07/2014

Firmato digitalmente da LUCA ZUCHELLI

Alla

Provincia di Bergamo

Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia

Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

Provincia di Como

Email: segreteria.generale@pec.provincia.como.it

Provincia di Cremona

Email:

provincia.cremona@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Lecco

Email: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Provincia di Lodi

Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Mantova

Email: provinciadimantova@legalmail.it

Provincia di Milano

Email: protocollo@pec.provincia.milano.it

Provincia di Pavia

Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Sondrio

Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Provincia di Varese

Email: listituzionale@pec.provincia.va.it

**Referente per l'istruttoria della pratica:** ROBERTO ESPOSITO Tel. 02/6765.5458

Provincia di Monza Brianza  
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

CAA CIA Lombardia Srl  
Email: caacialombardia@cia.legalmail.it

Confagricoltura Lombardia  
Email: postacert@pec.confagricolturalombardia.it

CAA Coldiretti Lombardia  
Email: caa.lombardia@pec.coldiretti.it

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA  
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI  
FEDERICO GIOVANAZZI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E  
SVILUPPO SOSTENIBILE  
ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE  
MAURO FABRIZIO FASANO

ARPA Sede Centrale  
Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto : Chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della dgr 18 luglio 2012 - n. 3792 “Attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche.**

Con la presente, al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi in merito all'applicazione della D.G.R. 18 luglio 2012 - n. IX/3792 e di uniformarne l'applicazione, anche ad attività affini a quelle disciplinate dalla delibera stessa, si forniscono, di concerto con la DG Agricoltura, i seguenti indirizzi.

Si ricorda che con la D.G.R. 3792/2012 è stata approvata l'autorizzazione generale per le attività zootecniche ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs 152/06 e smi. Nello specifico, l'allegato tecnico alla stessa ha previsto ( §4.1.2 *Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche*), ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, i seguenti interventi di adeguamento:

- la copertura con strutture permanenti, rigide, flessibili o flottanti dei sistemi di stoccaggio del digestato;
- la predisposizione, qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido, di un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo



di cogenerazione o alla torcia;

- la copertura con strutture permanenti delle prevasche di alimentazione e miscelazione dell'effluente, qualora le matrici in ingresso prevedano anche materiali altamente fermentescibili (es. pollina).

Alla luce della complessità impiantistica e della onerosità, la delibera ha previsto per tali interventi di adeguamento, le seguenti tempistiche di realizzazione:

- da subito per le attività nuove, avviate successivamente all'entrata in vigore della delibera;
- entro 2 anni dalla data di adesione all'autorizzazione generale per impianti di potenza superiore ai 250 kw elettrici;
- entro 4 anni dalla data di adesione all'autorizzazione generale per impianti di potenza inferiore o uguale ai 250 kw elettrici.

Considerato che con la circolare T1.2012.0015008 del 20/07/2012, Regione Lombardia ha provveduto a:

- individuare una procedura semplificata per la gestione dei procedimenti relativi alle attività zootecniche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281 c.3 del d.lgs 152/06 e smi, ribadendo quale data di adesione all'autorizzazione generale per le suddette aziende, il 31 luglio 2012 stabilito dalla D.Lgs 152/2006 all'art. 281 c.3;
- stabilire che entro 90 giorni dalla data di avvio del procedimento (31 luglio 2012), l'azienda agricola dovesse provvedere a completare la presentazione della domanda di adesione secondo i contenuti della dgr 3792 del 18 luglio 2012;

fatto salvo quanto diversamente e più specificatamente disposto dalle Autorità Competenti, i termini di adeguamento previsti al paragrafo 4.1.2 (rispettivamente 2 e 4 anni) dell'Allegato alla delibera, si convengono decorrenti dal termine ultimo per l'integrazione della domanda, ossia il 31 ottobre 2012.

Con la presente si dà pertanto atto che le attività esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni sopra richiamate, rispettivamente:

- entro il 31/10/2014 per gli impianti di potenza superiore ai 250 kw elettrici;
- entro il 31/10/2016 per gli impianti di potenza inferiore o uguale ai 250 kw elettrici.

Infine, considerato che:

- non esistono ad oggi indicazioni puntuali (sia nel quadro normativo nazionale, che in quello regionale) in merito alle prescrizioni da adottarsi per le attività zootecniche soggette al regime ordinario di cui all'art. 269 del d.lgs 152/06 e smi;
- è in fase di revisione il Bref di riferimento per le stesse attività soggette alla disciplina prevista dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- le condizioni individuate nella sopra richiamata dgr 18 luglio 2012 - n. IX/3792 appaiono, a maggior ragione, applicabili anche al caso di allevamenti con numero di capi superiore a quello definito dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale e che anzi, debbano considerarsi - fermo restando eventuali peculiarità sito-specifiche da valutare nell'ambito delle singole istruttorie - elementi minimali



ai fini del rilascio delle autorizzazioni anche per i livelli superiori;

- la Regione Lombardia è impegnata, all'interno dell'Accordo di Programma "Qualità dell'Aria nel bacino padano", sottoscritto il 19 dicembre 2013, ad attivare specifiche misure di miglioramento nei diversi settori, tra cui espressamente anche quello agricolo-zootecnico;
- le misure tecnico-gestionali definite nella delibera si ritengono basilari ai fini del contenimento delle emissioni di ammoniacca;

nelle more dell'adozione degli indirizzi di cui sopra, **si invitano le Autorità Competenti ad utilizzare i medesimi criteri autorizzativi sia nell'ambito delle autorizzazione ordinarie alle emissioni in atmosfera (eventualmente compresa nell'autorizzazione unica ambientale), che dell'autorizzazione integrata ambientale.**

Si ritiene, in tal senso, – fermo restando criticità sito-specifiche da valutare in ambito istruttorio – utile indicare i termini per l'adeguamento delle strutture, orientativamente in 2 anni dal rilascio delle rispettive autorizzazioni, riducibile ad 1 anno per le aziende ricadenti nelle cosiddette "zone critiche"<sup>[1]</sup> ai fini della qualità dell'aria, come individuate nella dgr n.2605 del 30/11/2011.

Si ricorda, al riguardo, che la copertura deve essere prevista anche nei casi in cui lo stoccaggio avvenga in forma delocalizzata rispetto all'ubicazione dell'impianto (es. stoccaggi presso le singole aziende agricole di digestato proveniente da impianto consortile, stoccaggio in Unità locale diversa da Centro aziendale).

Infine, considerato che le stesse problematiche emissive si riscontrano nel caso in cui il biogas sia prodotto dalla digestione di matrici vegetali e/o sottoprodotti delle attività agricole e agroindustriali, si ritiene che la previsione di copertura degli stoccaggi debba trovare applicazione anche in queste fattispecie.

IL DIRIGENTE

LUCA ZUCHELLI

---

[1] *Zona critica (dgr 2605/2011)*: porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

